

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Cartella di pagamento, notifica a mezzo PEC: estensione del file "pdf". Opposizione: carattere perentorio del termine di 40 giorni

Non si dubita del carattere perentorio del termine di 40 giorni per la proposizione del giudizio di opposizione a [cartella esattoriale](#). Sul punto, va ribadito l'orientamento di legittimità secondo cui in tema di contributi previdenziale, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dall'art. 24 d.lg. 46/1999, poichè, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. L'efficacia dell'opposizione viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente precluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata, ossia l'emanazione, nell'ambito del giudizio promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale opposta.

Trattandosi di [notifica a mezzo PEC](#) di [cartella di pagamento](#), è del tutto irrilevante l'estensione del file "pdf", non essendo prevista la necessità del formato "p7m", la cui obbligatorietà riguarda le sole notificazioni degli atti giudiziari.

NDR: in senso conforme alla prima massima Trib. Parma 19.11.2004.

Tribunale di Bari, sentenza del 19.11.2019 n. 4968

...omissis...

Va chiarito preliminarmente che l'opponente ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio avverso l'intimazione di pagamento *omissis* notificata dall'Agenzia in data 9.2.2017 a mezzo PEC, per l'importo complessivo di euro *omissis*, chiedendo dichiararsi la nullità dell'intimazione nonché delle sottostanti cartelle esattoriale. In particolare, l'opponente non contesta di aver ricevuto a mezzo PEC al proprio indirizzo l'intimazione di pagamento, ma deduce l'irritualità di tale notifica in quanto effettuata mediante la trasmissione di un file PDF mancante di una relata di notifica.

Orbene, con riguardo alla eccepita irritualità della notifica dell'intimazione impugnata, va premesso che ai sensi dell'art. 30 D.L. n. 78/2010, "A decorrere dal 1° Gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo". La disciplina in esame non ha previsto specifiche modalità di notifica, ove effettuata a mezzo posta certificata, e ciò determina il rigetto a monte delle censure di parte opponente.

In ogni caso si osserva che in ambito fiscale si è affermato il principio, valevole anche ai fini di causa, stante l'identità di ratio, secondo cui "La notifica della cartella di pagamento via PEC ricevuta regolarmente dal contribuente deve ritenersi perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all'art. 26 D.P.R. n. 602/1973. Infatti, l'art. 3 del D.P.R. n. 68/2005 stabilisce che l'atto trasmesso per via telematica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato" (cfr. Comm. Trib. Reg. Lombardia, 6.11.2018, n. 4754). Nella fattispecie, trattandosi di notifica della cartella di pagamento, è del tutto irrilevante anche l'estensione del file "pdf", non essendo prevista la necessità del formato "p7m", la cui obbligatorietà riguarda le sole notificazioni degli atti giudiziari".

Ne consegue che ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo PEC dell'atto impugnato nel presente giudizio, l'atto trasmesso per via telematica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato - circostanza pacifica nel caso de quo -, senza che sia necessaria la redazione di una relata di notifica, prevista, come noto, solo per la notifica degli atti giudiziari.

Pertanto, la notificazione censurata va considerata valida.

Ciò posto, si osserva che dalla documentazione in atti emerge che le cartelle esattoriali Inps conoscibili in questa sede (cartella *omissis*) sottostanti alla intimazione di pagamento impugnata, sono state correttamente notificate il *omissis*. Orbene, l'istante avrebbe dovuto far valere le eccezioni inerenti alla pretesa contributiva indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, nell'opposizione ex art. 24 d.lgs. N. 46/1999 da proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica delle cartelle in questione. L'opposizione citata, infatti, costituisce l'unico strumento processuale previsto dall'ordinamento per proporre contestazioni inerenti il merito della pretesa contributiva iscritta a ruolo. Non avendo il ricorrente proposto opposizione avverso detta cartella nell'indicato termine di 40 giorni, la cartella notificata è divenuta definitiva, sicchè il credito iscritto a ruolo dall'Inps non è più suscettibile di contestazione.

Del resto, non si dubita del carattere perentorio del termine di 40 giorni per la proposizione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale.

Sul punto, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che "in tema di contributi previdenziale, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dall'art. 24 d.lg. 46/1999, poichè, in

caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. L'efficacia dell'opposizione viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente precluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata, ossia l'emanazione, nell'ambito del giudizio promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale opposta". Anche la giurisprudenza di merito è orientata in tal senso; si veda, tra le tante, Trib. Parma 19.11.2004 secondo cui "in tema di riscossione a mezzo ruolo di contributi previdenziali, il termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 24 comma 5 d l. 46 del 1999 per proporre opposizione alla cartella di pagamento è stabilito a pena di decadenza, avendo carattere perentorio, come è possibile desumere dalla ratio e dalla funzione del termine stesso, espressamente definito come tale dal sistema normativo previgente. Ne consegue che l'opposizione tardiva a cartella esattoriale avente natura di titolo esecutivo, oltre che di accertamento della pretesa creditoria dell'Ente di previdenza, preclude a possibilità di contestare anche nel merito tale titolo divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine, anche se lo stesso concerne la riscossione di contributi prescritti, con la conseguenza che inammissibile deve ritenersi la domanda di rimborso dei medesimi".

Si deve, comunque, rimarcare che i rilievi mossi da parte opponente si appalesano infondati anche perché le notifiche degli atti impugnati hanno chiaramente raggiunto lo scopo, sicché le censure meramente formali svolte dalla parte integrano motivi di opposizione agli atti esecutivi (attenendo a profili di mera irregolarità formale) da fare valere nei termini perentori di legge (cfr. Cass. n. 18691/2008), nella specie decorsi.

In ogni caso, va detto che anche nel merito l'opposizione appare infondata. Va rilevato, infatti, che l'opponente nulla ha contestato in ordine all'addebito di cui agli atti sottostanti così come nulla ha detto in merito all'esistenza di fatti estintivi dell'obbligazione dedotta. Nel rispetto dei principi di ripartizione degli oneri probatori, dovendo cioè l'Istituto provare i fatti costitutivi del credito e l'opponente i fatti estintivi, nel caso di specie deve rilevarsi che l'Inps ha correttamente dato prova dei fatti costitutivi del credito mentre l'opponente non ha neppure inteso contestarli, né ha dato prova del pagamento di quanto dovuto.

In definitiva, sulla scorta di tutte le argomentazioni sin qui svolte, si ritiene che l'intimazione di pagamento per cui è causa sia legittima.

In virtù di tutto quanto sinora esposto, dunque, l'opposizione va rigettata.

Le spese di lite, in ragione della relativa novità e della natura interpretativa della questione, vanno compensate per intero tra le parti. Le considerazioni sin qui esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 15350/2017, Cass. ord. n. 15064/2017, Cass. n. 23531/2016, n. 17214/2016).

Tali sono i motivi della presente decisione.

PQM

Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, rigetta l'opposizione e conferma gli atti impugnati; compensa per intero le spese di lite tra le parti.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palama (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

